



S E N T E N Z A N . 1 1 7 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73702

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato a (omissis), difeso personalmente, nonché elettivamente domiciliato a Caserta in via Abraham Lincoln n° 233 presso lo studio del ricorrente stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Francesco Lauria n° 80 (centro direzionale – isola F/8) presso la sede di quell'ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 1° settembre 2022 (omissis) ha lamentato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sigla: MEF) non aveva ottemperato alla sentenza n° 359/2022 di questa Sezione, nella parte in cui esso era stato condannato a pagare al (omissis) nella qualità di difensore antistatario della parte vittoriosa in giudizio, le spese di lite, ivi liquidate in 400 euro.

Perciò, evidenziando che quella sentenza non era stata appellata dal MEF e che questi era stato vanamente diffidato al pagamento di quelle medesime spese

legali, l'odierno ricorrente ha domandato l'adozione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione alla sentenza stessa.

2. Dopo due rinvii d'ufficio, con comparsa depositata il 6 dicembre 2023 si è costituito il MEF, evidenziando di aver emesso il 28 ottobre 2022 un ordinativo di pagamento per 474,80 euro in favore del (omissis) e, quindi, reputando cessata la materia del contendere.

3. Tale cessazione è stata condivisa dall'odierno ricorrente, con memoria prodotta il 29 dicembre 2023: nella quale, però, egli ha insistito per la condanna avversaria al pagamento delle spese di lite del giudizio di ottemperanza.

Infine all'udienza del 15 gennaio 2024 la causa è stata discussa esclusivamente dalla parte ricorrente e trattenuta in decisione, venendo poi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Il (omissis) ha esplicitamente concordato riguardo alla cessazione della materia del contendere, potendosi perciò definire in tal senso l'odierno giudizio.

5. Sussiste altresì la soccombenza virtuale del MEF. Infatti questi ha provveduto al pagamento di quanto dovuto al (omissis) a distanza di quasi sei mesi dalla pronuncia del dispositivo della sentenza n° 359/2022, nonché dopo che la parte creditrice aveva via via notificato al MEF stesso: la sentenza stessa il 16 maggio 2022, una diffida stragiudiziale il 15 luglio di quello stesso anno ed il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio di ottemperanza il 29 agosto 2022.

Peraltro l'esiguità del credito qui azionato induce a contenere in 300 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA, le spese di lite dell'odierno giudizio di ottemperanza.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73702, proposto da (omissis) contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze a pagare (omissis) le spese di lite, liquidate in 300 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IIVA;
- 3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15 gennaio 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 04.03.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli